

Nuova Convenzione tra i Comuni di Breda di Piave, Carbonera, Casier, Casale sul Sile, Maserada sul Piave, Mogliano Veneto, Ponte di Piave, Preganziol, Roncade, San Biagio di Callalta, Silea, per la gestione in forma associata, ai sensi dell'art. 30 del T.U. n. 267/2000 e dell'art.8 della L.R. 60 del 1993, dei servizi relativi al Canile Intercomunale in realizzato in Comune di Roncade

Premesso che:

- in data 16 Gennaio 2006 è stato sottoscritto un Protocollo di intesa fra i Comuni di Roncade, Breda di Piave, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Maserada sul Piave, Mogliano Veneto, Ponte di Piave, Preganziol, San Biagio di Callalta e Silea, per realizzazione di una struttura rifugio per cani randagi al fine di beneficiare del contributo statale ai sensi del D.M. 13.05.2005 per la lotta al randagismo;
- con Nota 15.05.2006 – ns. prot. 0009435- il Ministero della Salute ha assegnato al Comune di Roncade la somma di € 40.000,00 come contributo alla realizzazione della struttura rifugio per cani randagi;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4551 del 28.12.2007 è stata assegnata al Comune di Roncade la somma di € 100.000,00 per la realizzazione della struttura in parola;
- in data 01.09.2008 è stato sottoscritto un Accordo di Programma fra i Comuni di Roncade, Breda di Piave, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Maserada sul Piave, Mogliano Veneto, Ponte di Piave, Preganziol, San Biagio di Callalta e Silea, per la realizzazione della struttura rifugio per cani randagi;
- in data 4 Febbraio 2010 è stato sottoscritto il contratto – rep. com.le n°3679/2010 registrato a Treviso il 17.02.2010 a – con la Ditta Brugnera Mauro per la realizzazione di una struttura intercomunale di rifugio per cani randagi;
- in data 26.01.2011 è stata sottoscritta la Convenzione rep. Com.le n. 04/2011 fra i Comuni di Roncade, Breda di Piave, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Maserada sul Piave, Mogliano Veneto, Ponte di Piave, Preganziol, San Biagio di Callalta e Silea per la gestione in forma associata della struttura intercomunale di rifugio per cani randagi denominata “Rifugio del Cane della Bassa Trevigiana” della durata di 10 anni;
- in data 21 ottobre 2021 si è riunita l'Assemblea dei Sindaci dei comuni convenzionati da cui è emersa la volontà di assicurare la continuità del servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi recuperati nei territori dei Comuni associati provvedendo alla stesura del presente documento ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.267/2000 stabilisce che “al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni” che devono “stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie”.

Tutto ciò premesso

Oggi del mese di dell'anno duemilaventidue, presso la Sede Municipale di Roncade

Tra i signori:

..... nella sua qualità di Sindaco pro - tempore del Comune di Roncade (TV) -Codice Fiscale 80009430267;

....., nella sua qualità di Sindaco pro - tempore del Comune di Breda di Piave (TV) -Codice Fiscale 80006200267

..... nella sua qualità di Sindaco pro –tempore del Comune di Carbonera (TV) Codice Fiscale 80006890265

..... nella sua qualità di Sindaco pro – tempore del Comune di Casier (TV)
Codice Fiscale 80008130264
..... nella sua qualità di SINDACO pro – tempore del Comune di Casale Sul
Sile (TV) Codice Fiscale 80008210264
..... nella sua qualità di SINDACO pro – tempore del Comune di Maserada
sul Piave (TV) Codice Fiscale 80007930268
..... nella sua qualità di SINDACO pro – tempore del Comune di Mogliano
Veneto (TV) Codice Fiscale 80011510262
..... nella sua qualità di SINDACO – tempore del Comune di Ponte di Piave
(TV) Codice Fiscale 80011510262
..... nella sua qualità di Assessore SINDACO pro – tempore del Comune di
Preganziol (TV) Codice Fiscale 80010170266
..... nella sua qualità di SINDACO pro – tempore del Comune di San Biagio
di Callalta (TV) Codice Fiscale 80009250269
..... nella sua qualità SINDACO pro – tempore del Comune di Silea (TV)
Codice Fiscale 80007710264

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse -

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Art. 2 - Oggetto -

I Comuni di Breda di Piave, Carbonera, Casier, Casale sul Sile, Maserada sul Piave, Mogliano Veneto, Ponte di Piave, Preganziol, Roncade, San Biagio di Callalta, Silea, con il presente atto ~~determinano~~ **confermano** di gestire in forma associata, ai sensi dell'art. 30 del T.U. n. 267/2000 e dell'art.8 della L.R. 60 del 1993, i servizi relativi al Canile Intercomunale realizzato in Comune di Roncade in forza dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 01.09.2008 dai Sindaci delle suddette Amministrazioni Comunali.

Art. 3 - Denominazione del servizio associato –

Il Canile Intercomunale, oggetto del servizio di gestione in forma associata, mantiene nei rapporti interni ed esterni la denominazione di *“RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA”*.

Art. 4 – Finalità -

La presente convenzione ha lo scopo di gestire in forma associata la struttura del canile realizzata in Comune di Roncade in Via Tre Ponti.

In particolare la convenzione è finalizzata tra l'altro:

- a garantire la custodia e il mantenimento dei cani randagi raccolti dal servizio veterinario dell'Azienda ULSS2 MARCA TREVIGIANA nei territori dei Comuni sottoscrittori della presente convenzione, **nonché tutti i cani di proprietà comunque assegnati ai Comuni per motivi di legge;**
- a promuovere azioni di sensibilizzazione relative al non abbandono degli animali;
- a promuovere azioni di sensibilizzazione relative all'affidamento degli animali con la massima diffusione di informazioni **quali:** l'inserimento di appositi “link” nei rispettivi siti internet istituzionali **e l'invio a tutti i Comuni sottoscrittori di un avviso che segnali tempestivamente l'ingresso in struttura di un nuovo ospite;**
- a raggiungere l'obiettivo dell'autofinanziamento della struttura;
- **a garantire la possibilità di ospitare gatti sterilizzati in attesa di riemissione in comunità prevedendo qualora siano ritenuti necessari allo scopo adeguamenti alla struttura;**

- a garantire che i cani afferenti alla convenzione siano sempre accuditi all'interno della struttura, lasciando solo i posti rimanenti, qualora ce ne siano, anche ad altri soggetti; in quest'ultimo caso il capitolato speciale d'appalto dovrà prevedere l'obbligo da parte del soggetto gestore, individuato ai sensi del successivo art.7, della puntuale rendicontazione dei cani (in regime di pensione), i relativi periodi di custodia, le entrate e uscite. Il Capitolato Speciale dovrà altresì indicare l'onere finanziario a carico del Gestore che concorrerà al raggiungimento del sopra descritto obiettivo dell'autofinanziamento della struttura;
- a garantire la puntuale osservanza, da parte del Gestore affidatario del servizio, del Contratto d'appalto e, più in generale, delle norme igienico sanitarie in vigore; particolare attenzione dovrà essere posta nella puntuale osservanza delle modalità di smaltimento delle carcasse.

I Comuni si impegnano inoltre ad esercitare ogni forma di vigilanza sul proprio territorio al fine di:

- prevenire o perseguire casi di abbandono o mancata custodia di cani;
- prevenire o perseguire casi di maltrattamento degli animali o comunque mancato rispetto del loro benessere;
- rilevare le situazioni nelle quali la presenza di cani randagi o vaganti provochino rischio per la pubblica incolumità e l'igiene pubblica.

Art. 5 – Regolamento per la gestione del Canile Intercomunale -

Il Regolamento per la gestione del canile intercomunale denominato “RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA” risulta quello approvato dai Comuni Convenzionati a cui dovrà essere assicurata sia da parte dei Comuni Convenzionati che da parte del soggetto gestore la puntuale applicazione.

Eventuali modifiche del Regolamento proposte e approvate dai Comuni convenzionati dovranno in ogni caso essere coordinate con le normative vigenti a livello Regionale e Nazionale prevalenti rispetto al Regolamento.

Art. 6 - Decorrenza e durata -

La Nuova convenzione decorre dalla data della sottoscrizione della stessa da parte dei Sindaci dei Comuni ed avrà una durata di anni 10 (dieci)

La Nuova Convenzione è rinnovabile con apposito provvedimento di ogni singolo Consiglio Comunale, salvo comunicazione di recesso da parte di uno dei Comuni interessati, da trasmettere 6 (sei) mesi prima della naturale scadenza.

Art. 7 - Soggetto coordinatore -

I Comuni sottoscrittori la presente convenzione ~~individuano~~ **confermano** il Comune di **Roncade** quale soggetto coordinatore del servizio e al quale sono affidati in particolare i seguenti compiti:

- previa consultazione della Conferenza dei Sindaci, individuare il soggetto a cui affidare la gestione della struttura di rifugio per cani randagi **o secondo le modalità di cui al D.lgs. 50/2016 e s.m.i. potrà comunque essere o valutando** la possibilità di affidare la suddetta gestione, ai sensi dell'art. 8 comma 5 della L.R. 60/93, ad associazioni protezionistiche iscritte ad associazioni protezionistiche iscritte **al RUTS ai sensi del D.Lgs. 117 del 03.07.2017 e s.m.i.**, tramite apposita convenzione e previa procedura negoziata;
- presiedere attraverso il Sindaco o suo delegato la conferenza dei Sindaci di cui al successivo art. 8;
- rendicontare e ripartire le spese annuali di gestione tra i Comuni aderenti, i quali provvederanno a versare direttamente al gestore la propria quota di competenza.
- informare tempestivamente i rimanenti Comuni di ogni iniziativa intrapresa, quando serve concordandola preventivamente, nonché dell'andamento della struttura e dell'osservanza da parte del gestore delle regole di cui alla convenzione.

ART. 8 - Forma di consultazione - Conferenza dei Sindaci -

Le consultazioni tra gli Enti sottoscrittori avverrà mediante la Conferenza dei Sindaci costituita dai Sindaci di ciascun Comune aderente o da loro delegati.

La conferenza è presieduta, ai sensi del precedente art. 7, dal soggetto coordinatore e si riunirà presso la sede Municipale del Comune di Roncade ~~coordinatore del servizio~~ su sua formale convocazione; le funzioni di verbalizzante verranno svolte dal Segretario Comunale del Comune coordinatore o da un suo delegato.

La conferenza si dovrà riunire con cadenza almeno annuale; ciascuno dei singoli Comuni potrà richiederne la convocazione in seduta straordinaria qualora si manifestassero delle evidenti disfunzioni nel servizio di gestione del Canile Intercomunale.

Nella prima seduta la Conferenza dei Sindaci provvederà:

a nominare un Comitato di controllo composto da tre rappresentanti delle Amministrazioni con il compito di verificare, con visite quadrimestrali a turnazione, la qualità del servizio offerto da parte del soggetto a cui verrà affidata la gestione del Canile Intercomunale.

Il suddetto Comitato relazionerà in merito alla propria attività alla Conferenza dei Sindaci.

Ai membri del Comitato non è dovuto alcun compenso.

La prima terna di sarà composta dai Comuni di Breda di Piave - Carbonera - Casale sul Sile che durerà in carica due anni (2022/2023);

Le terne successive saranno le seguenti:

Casier - Maserada sul Piave - Mogliano Veneto (biennio 2024/2025)

Ponte di Piave - Preganziol - Roncade (biennio 2026/2027)

San Biagio di Callalta - Silea - Breda di Piave (biennio 2028/2029)

Carbonera - Casale sul Sile - Casier. (biennio 2030/2031)

Alla conferenza dei Sindaci potrà essere invitato a partecipare il soggetto gestore del Canile Intercomunale al fine di concordare i programmi e i fini delle Amministrazioni, per relazionare in merito allo svolgimento del servizio e comunque per trattare tutte le problematiche connesse alla gestione del servizio stesso.

Art. 9 – Rapporti finanziari -

I costi annuali di gestione del canile intercomunale verranno determinati sulla base del contratto che sarà sottoscritto con il soggetto affidatario della gestione della struttura.

I Comuni sottoscrittori si impegnano a corrispondere direttamente al soggetto Gestore la quota parte di competenza del suddetto costo annuale di gestione in base alla seguente tabella e con le seguenti modalità e scadenze:

COMUNE	75% QUOTA variabile		25% QUOTA fissa
	ABITANTI AL 31.12.2021	%	
BREDA DI PIAVE			
CARBONERA			
CASALE SUL SILE			
CASIER			
MASERADA			
MOGLIANO VENETO			
PONTE DI PIAVE			
PREGANZIOL			
RONCADE			
SAN BIAGIO DI CALLALTA			
SILEA			

TOTALI			
---------------	--	--	--

il 50% della quota di spesa a carico di ogni singolo Comune tassativamente entro il 31 Luglio, il saldo della quota di spesa a carico di ogni singolo Comune entro il 31 Gennaio dell'anno successivo a conguaglio del periodo precedente fino al 31.12 a 30gg dalla data di comunicazione da parte del Comune Coordinatore o dalla Fattura trasmessa dal soggetto gestore qualora quest'ultimo fosse una ditta e non una associazione.

In caso di ritardato pagamento delle somme sopra indicate gli Enti interessati riconosceranno al soggetto gestore gli interessi legali previsti dalla legge.

Il numero degli abitanti dovrà essere rivisto ogni 5 anni.

Eventuali risparmi dovuti ad economie di gestione verranno ripartiti fra i Comuni sottoscrittori sotto forma di riduzione della quota di spesa a proprio carico.

Le spese delle manutenzioni straordinarie della struttura, decise preventivamente dalla **Assemblea Conferenza** dei Sindaci, saranno ripartite secondo quanto stabilito dall'art. 3 dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 01.09.2008.

Art. 10- Adesioni successive -

Le determinazioni in ordine alla richiesta di adesione alla presente convenzione di un Comune diverso dai sottoscrittori della presente saranno assunte dalla Conferenza dei Sindaci sulla base dei seguenti criteri:

- la capacità ricettiva della struttura;
- il grado di riassegnazione degli animali custoditi;
- la superficie del territorio comunale e la popolazione residente del Comune richiedente.

Nel caso di accoglimento dell'istanza il Comune aderente dovrà versare la quota dei costi sostenuti dagli altri Comuni per la realizzazione della struttura, tale quota sarà destinata a parziale copertura delle spese di gestione a scomputo delle quote previste per l'anno in corso per altri Comuni. La nuova ripartizione delle spese **di manutenzione straordinaria della struttura** verrà determinata ai sensi dell'art.3 dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 01.09.2008.

ART. 11 - Recesso -

Ciascuno dei Comuni potrà recedere unilateralmente dalla presente convenzione in qualunque momento ed a propria discrezione con provvedimento motivato da comunicare almeno 6 (sei) mesi prima. In tal caso non è dovuta la restituzione della somma in conto capitale versata per la realizzazione del canile intercomunale ai sensi dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 01.09.2008.

In caso di recesso gli animali di provenienza del Comune recedente dovranno essere trasferiti entro e non oltre 6 (sei) mesi a spese dello stesso presso altre strutture.

ART. 12 – Controversie –

Tutte le controversie che potessero insorgere relativamente alla presente convenzione e non definite in via amministrativa, saranno, nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento amministrativo, deferite al giudizio del giudice ordinario. In pendenza di giudizio le parti non sono sollevate dagli obblighi derivanti dalla presente convenzione.

ART. 13 – Norma di rinvio -

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alla normativa vigente in materia e alle disposizioni del Codice Civile.

Art. 14 – Disposizioni finali -

Le eventuali modifiche alla presente Convenzione dovranno essere approvate dai rispettivi Consigli Comunali.

La presente convenzione è esente da oneri di registrazione e bollo ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 26 Aprile 1986, n. 131 e del D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 642, all. B, art. 16.

Sindaco del Comune di Roncade

Sindaco del Comune di Breda di Piave

Sindaco del Comune di Carbonera

Sindaco del Comune di Casier

Sindaco del Comune di Casale Sul Sile

Sindaco del Comune di Maserada sul Piave

Sindaco del Comune di Mogliano Veneto

Sindaco del Comune di Ponte di Piave

Sindaco del Comune di Preganziol

Sindaco del Comune di San Biagio di Callalta

Sindaco del Comune di Silea

Legenda proposte correzioni e inserimenti: